
CODICE DEGLI ARBITRATI DELLE CONCILIAZIONI E DI ALTRE ADR

**Angelo Buonfrate
Chiara Giovannucci Orlandi**

Estratto

UTET
GIURIDICA

PARTE SECONDA

**ARBITRATO E CONCILIAZIONE
AMMINISTRATI E REGOLAMENTATI**

CAPITOLO V

Arbitrato amministrato

a cura di Stefano Azzali *

Sommario: 1. Premessa. 2. L'arbitrato amministrato. 3. Le Camere arbitrali «generiche» e «settoriali». 4. Il ruolo dell'istituzione arbitrale in generale. 4.1 Segue: Il ruolo dell'istituzione arbitrale prima dell'avvio dell'arbitrato. 4.2 Segue: Il ruolo dell'istituzione arbitrale dopo l'avvio dell'arbitrato. 4.2.1 Segue: Trasparenza. 4.2.2 Segue: Stabilità. 4.2.3 Segue: Efficienza. 5. Conclusioni.

1. Premessa. – La nuova legge sull'arbitrato, introdotta dal d.lg. 2 febbraio 2006, n. 40, ha per la prima volta espressamente sancito il principio – d'altro canto, mai messo in dubbio da dottrina e giurisprudenza ed affermatosi nella prassi dell'arbitrato domestico ed internazionale – in base al quale le parti, una volta preferita la strada arbitrale rispetto a quella del giudizio ordinario, possono scegliere un arbitrato cosiddetto «amministrato» o, come lo definisce la legge, «secondo regolamenti precostituiti».

Prima di tale recente riconoscimento da parte del nostro Legislatore, a livello internazionale, l'arbitrato amministrato era già stato espressamente menzionato nella Convenzione europea sull'Arbitrato commerciale Internazionale di Ginevra del 1961 (ed entrato a far parte del nostro ordinamento con l'intervenuta ratifica del 1970). L'art. 4 della Convenzione, infatti, affrontando il tema dell'organizzazione del procedimento arbitrale, prevede che le parti possano seguire una procedura dettata da un regolamento di un'istituzione permanente di arbitrato.

Visto l'esplicito richiamo normativo e la crescente importanza pratica di tale opzione è fondamentale dedicare particolare attenzione a questo modello arbitrale.

2. L'arbitrato amministrato. – L'art. 816-bis c.p.c. consente alle parti di stabilire, purché anteriormente all'inizio del giudizio arbitrale,

«le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento».

Si tratta di norme di natura procedurale che possono essere contenute in un regolamento pre confezionato, dettato da un organismo arbitrale. In questo caso, ci troveremo di fronte ad un arbitrato cosiddetto amministrato (indicato anche come arbitrato istituzionale o pre-organizzato). Il 1° comma del successivo art. 832 c.p.c. dispone infatti che *«la convenzione d'arbitrato può fare rinvio a un regolamento arbitrale preconstituito».*

Queste due norme esaltano l'autonomia della volontà delle parti alla base dell'istituto arbitrale, la quale incontra un solo limite nei principi di ordine pubblico processuale, quali ad esempio il principio dell'imparzialità dell'arbitro e il principio del contraddittorio.

Nell'arbitrato amministrato, quindi, le parti affidano l'organizzazione del procedimento ad una Camera arbitrale ed alla disciplina, contenuta in un vero e proprio regolamento, da questa predisposta.

La procedura, in una indiretta attuazione della volontà delle parti, si svolgerà dunque secondo le norme di tale regolamento, alle quali gli arbitri sono tenuti ad attenersi, presentando tutti gli elementi idonei al completamento dell'accordo compromissorio.

La dottrina ritiene pressoché unanimemente che, fra parti ed arbitri, si perfezioni un rapporto contrattuale, alla cui formazione partecipa, nell'arbitrato amministrato, l'istitu-

* Le opinioni espresse dall'Autore non vincolano l'Istituzione cui appartiene (Camera arbitrale di Milano).

zione prescelta. Si configura, in questo caso, un vero e proprio appalto di servizi.

Gli organismi arbitrali offrono i propri servizi secondo le «condizioni» previste nei rispettivi regolamenti e dietro pagamento da parte degli utenti di un corrispettivo predefinito calcolato attraverso i tariffari contenuti nei regolamenti stessi.

La messa a disposizione del regolamento – solitamente tramite la sua pubblicazione – costituisce offerta al pubblico diretta a soggetti specificamente legittimati.

L'ultimo comma del nuovo art. 832 c.p.c., riconoscendo all'istituzione la possibilità di rifiutarsi di amministrare il procedimento arbitrale, sembra individuare nel deposito e nella formale «registrazione» della domanda di arbitrato presso gli uffici dell'organismo arbitrale il momento perfezionativo del rapporto parti-istituzione.

Nel caso in cui l'organismo prescelto rifiuti di amministrare il procedimento arbitrale, in base all'ultimo comma dell'art. 832 c.p.c., l'originaria convezione di arbitrato fra le parti conserverà la propria efficacia, trovando applicazione al procedimento le norme dettate per gli arbitrati non amministrati.

3. Le Camere arbitrali «generiche» e «settoriali». – Prima di analizzare nei dettagli le implicazioni pratiche della scelta a favore dell'arbitrato amministrato, è opportuno soffermarsi brevemente sulla definizione di organismo arbitrale.

Per istituzioni arbitrali (denominate Camere, Corti o Centri di Arbitrato), si intendono quegli organismi che svolgono – in via non necessariamente esclusiva ancorché quasi sempre prevalente – attività di organizzazione e gestione amministrativa di procedimenti arbitrali.

Nel nostro Paese, si tratta nella maggioranza dei casi di enti operanti in seno a Camere di Commercio, anche se negli ultimi anni abbiamo assistito alla nascita di Camere arbitrali su iniziativa di ordini professionali e,

in qualche raro caso, di singoli professionisti.

Questi organismi offrono i propri servizi indipendentemente dalla natura della controversia oggetto dell'arbitrato; per questi motivi, essi vengono indicati come Camere arbitrali «generiche».

Esiste poi una diversa tipologia di organismi arbitrali, specializzati nell'amministrazione di arbitrati coinvolgenti un determinato settore economico, indicati come Camere arbitrali «settoriali» («merceologiche» o «di categoria»).

Tali strutture nascono ed operano su iniziativa di associazioni di categoria, le quali offrono un servizio di arbitrato (in Italia quasi sempre «irrituale») per la soluzione di controversie fra operatori del proprio settore.

Una delle caratteristiche dell'arbitrato amministrato «settoriale» è senza dubbio l'alta percentuale di lodi eseguiti spontaneamente da parte del soggetto soccombente, legata soprattutto a quella sanzione, tacita ma molto sentita dagli imprenditori, rappresentata da una sorta di «emarginazione» dell'operatore inadempiente dal mercato di appartenenza. Ulteriore tratto caratterizzante gli arbitrati settoriali è rappresentato dal predominante contenuto tecnico, rispetto alle questioni di mero diritto, dei relativi lodi. Per questo motivo, la natura degli arbitrati «settoriali» è da alcuni assimilata alla perizia contrattuale o all'arbitraggio.

4. Il ruolo dell'istituzione arbitrale in generale. – L'organismo arbitrale chiamato ad amministrare il procedimento non ha il compito di risolvere la controversia. La sua azione è in parte assimilabile a quella svolta dalle cancellerie dei tribunali ordinari, intervenendo tuttavia su questioni organizzative ed amministrative di rilevanza talvolta sostanziale; esso accerta *prima facie* la validità della clausola arbitrale e la natura rituale o irrituale del procedimento; sovrintende allo svolgimento dell'intero procedimento e coordina

l'attività delle parti, dei loro legali e degli arbitri; designa gli arbitri eventualmente non nominati dalle parti, perfezionando così l'organo giudicante. In caso di mancata collaborazione di una delle parti – circostanza peraltro non infrequente – spetta all'ente amministratore garantire lo spedito proseguimento dell'arbitrato, ricorrendo, se necessario, anche alla sostituzione degli arbitri inerti.

In altri termini, l'istituzione, attraverso il proprio regolamento di arbitrato, esercita una sorta di «controllo» del procedimento in corso e della sua qualità. Assumendo un ruolo attivo (più o meno esteso, a seconda del contenuto del proprio regolamento arbitrale), essa deve garantire una procedura in linea con quanto concordato dalle parti, un giudizio rapido, arbitri competenti, professionali, indipendenti ed imparziali.

Affidarsi ad un arbitrato amministrato non priva in alcun modo le parti della libertà di determinare personalmente alcuni aspetti del procedimento, essendo le norme dei regolamenti dalle stesse derogabili.

Il 2° comma del nuovo art. 832 c.p.c. ha sancito espressamente tale principio, peraltro consolidato nella prassi e recepito dai regolamenti delle principali istituzioni di arbitrato, disponendo che in caso *«di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato»*.

Le parti sono quindi libere di scegliere, nell'accordo compromissorio, le caratteristiche del procedimento, prima fra tutte la composizione del collegio arbitrale. Possono designare gli arbitri, indicare il loro numero e le particolari modalità da seguire per la loro nomina, le regole procedurali applicabili al procedimento, la natura rituale o irrituale dell'arbitrato, la lingua e la sede del procedimento, uno specifico termine per l'emissione del lodo, ed altri elementi ancora.

A fronte di tale potere derogatorio riconosciuto alle parti, la nuova disciplina dell'arbitrato fa salvo, come abbiamo visto prece-

dentemente, il potere dell'istituzione prescelta di rifiutarsi di amministrare il procedimento.

Le norme dei regolamenti si applicano pertanto laddove, essendo insorto un conflitto interpretativo, manchi un'espressa pattuizione delle parti in proposito. Tali lacune vengono così colmate dal regolamento arbitrale prescelto e dalle norme in esso contenute.

Ad ulteriore specificazione di questo principio – ed al fine di prevenire eventuali problemi interpretativi legati ad una più che fisiologica successione nel tempo dei regolamenti dettati da ciascuna Camera arbitrale – il 3° comma dell'art. 832 c.p.c. dispone che *«se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio»*. Il Legislatore ha così scelto la soluzione senza dubbio meno problematica, rispetto a quella, diffusa in dottrina, secondo la quale sarebbe stato preferibile applicare la disciplina vigente al momento della stipulazione del contratto, perché l'unica conosciuta *a priori* dalle parti.

L'inizio del procedimento, anche in questo caso, coincide con il deposito della domanda di arbitrato presso la Segreteria della Camera arbitrale prescelta.

Gli arbitrati amministrati offrono quindi una serie di vantaggi, alcuni dei quali rilevano prima dell'insorgere della lite (o comunque prima dell'avvio del procedimento), altri successivamente, a processo arbitrale in corso.

4.1 Segue: Il ruolo dell'istituzione arbitrale prima dell'avvio dell'arbitrato. – In linea di principio, nella fase che accompagna la firma di un contratto, le parti dell'accordo (e spesso i loro stessi consulenti di fiducia) non riservano particolare attenzione alla clausola arbitrale: essendo la lite vissuta come evento lontano ed improbabile, i contraenti sono, anche psicologicamente, poco propensi a prevedere una specifica e dettagliata disciplina per la «gestione» di un eventuale contenzioso.

È quindi molto frequente trovare nei contratti clausole arbitrali redatte frettolosamente, poco dettagliate, incomplete.

Per questi motivi, le Camere arbitrali offrono quasi sempre la propria assistenza, mettendo a disposizione degli operatori una serie di clausole arbitrali-tipo (e di compromessi) da utilizzare al momento della redazione del contratto (o dell'insorgere della lite).

Eventuali clausole mal formulate possono dar luogo a conflitti interpretativi o ad incidenti di percorso nella procedura arbitrale, utilizzati spesso dalla parte meno interessata ad una rapida soluzione della lite per procrastinare la conclusione dell'arbitrato.

In casi estremi poi, la cattiva redazione della clausola compromissoria può condurre ad una dichiarazione di «inoperatività» della clausola stessa ovvero alla sua nullità, rendendo non percorribile la strada dell'arbitrato scelta dalle parti al momento del contratto. L'accertata nullità della clausola arbitrale obbliga infatti le parti a ricorrere al giudice ordinario.

Poter richiamare invece una clausola standard suggerita da un determinato organismo arbitrale, oltre a presentare indubbi vantaggi sul piano materiale e redazionale (rendendo di fatto superfluo prevedere una disciplina dettagliata del futuro ed eventuale procedimento), offre l'assoluta certezza della sua validità, rendendo in sostanza nullo il rischio di vedersi successivamente preclusa la strada arbitrale per vizi della clausola stessa.

Una volta scelto di comune accordo l'ente arbitrale a cui fare riferimento, le parti possono limitarsi a riportare nel redigendo contratto il testo della clausola compromissoria raccomandato da quella specifica Camera arbitrale. Spetterà al regolamento richiamato infatti colmare eventuali lacune o incompletezze della volontà compromissoria espressa dalle parti.

Non bisogna però dimenticare di verificare, qualora non si tratti delle principali istituzioni oggi presenti sul mercato, la loro reale esi-

stenza ed effettiva operatività oltre che, comunque, leggere prima il regolamento dell'ente prescelto, per fare una scelta consapevole.

4.2 Segue: Il ruolo dell'istituzione arbitrale dopo l'avvio dell'arbitrato. – I principali vantaggi della scelta per arbitrato amministrato, rilevano tuttavia nel corso del procedimento. È infatti in questa fase che l'aver richiamato preventivamente la disciplina dettagliata di un certo organismo arbitrale incide maggiormente sullo spedito ed equilibrato svolgimento del procedimento.

4.2.1 Segue: Trasparenza. – L'arbitrato, se amministrato da una istituzione secondo il proprio regolamento, garantisce a parti ed arbitri maggiore «trasparenza», soprattutto relativamente ai più delicati aspetti del procedimento, quali *nomina degli arbitri, costi e tempi* di svolgimento dell'arbitrato.

Per quel che riguarda il primo aspetto, la *nomina degli arbitri*, gli artt. 809, 810 e 832 c.p.c. assegnano alle parti il potere di designare direttamente gli arbitri, pur riconoscendo alle parti stesse la possibilità di concordare modalità di nomina diverse, affidando tale compito ad uno specifico organo giudiziario (un Presidente di Tribunale) o ad un diverso soggetto terzo, come ad esempio al Presidente di un ordine professionale o di una Camera di Commercio, o ad una Camera arbitrale secondo le modalità di nomina dalla stessa dettate nel proprio Regolamento di arbitrato.

L'esigenza sancita dal punto 2, 1° comma, dell'art. 829 c.p.c. è pertanto pienamente soddisfatta anche nell'ipotesi in cui uno o più arbitri vengano designati da un'istituzione arbitrale, secondo il proprio regolamento, richiamato espressamente dalle parti nell'accordo compromissorio. Tale *relatio* ad uno specifico sistema arbitrale regolamentare soddisfa le condizioni poste dall'art. 809 c.p.c. circa la determinazione del numero e del modo di nomina degli arbitri.

Al fine di procedere alla nomina di arbitri, alcune Camere arbitrali ricorrono alla predisposizione preventiva di liste ed albi ufficiali di esperti, talvolta organizzati secondo aree di specializzazione, nazionalità, provenienze geografiche. L'utilizzo di questi elenchi, pur garantendo senza dubbio ampia trasparenza al processo di formazione del collegio giudicante, presenta una sola, ma sostanziale, controindicazione: la difficoltà, talvolta, di garantire collegi arbitrali composti da esperti della specifica materia oggetto del contendere, essendo tali liste preconfezionate. Basti pensare a controversie ad alto contenuto tecnico in settori in rapida evoluzione, rispetto alle quali risulta materialmente difficile – se non impossibile – predisporre preventivamente un elenco di esperti adeguato.

Per questo motivo, i regolamenti di diverse Camere arbitrali prevedono che le eventuali nomine vengano affrontate volta per volta sulla base delle caratteristiche specifiche del procedimento, quali l'oggetto della lite, il diritto sostanziale applicabile all'arbitrato, il valore delle domande, l'identità delle parti e degli eventuali altri arbitri coinvolti, la loro provenienza, la lingua del procedimento. In questo modo, l'istituzione arbitrale prescelta, solitamente attraverso un proprio organo tecnico (denominato Consiglio Direttivo, Corte Arbitrale etc.), ha maggiori possibilità di individuare i soggetti più adatti allo specifico e delicato ruolo affidato loro, contribuendo così ad un miglior andamento del procedimento arbitrale.

Oltre all'individuazione degli arbitri non designati dalle parti, alcuni organismi arbitrali (ad esempio, a livello internazionale, la Corte di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi e la London Court of International Arbitration, in Italia la Camera arbitrale di Milano) esercitano altresì un controllo sull'indipendenza e sull'imparzialità di tutti gli arbitri, a prescindere dal soggetto che li ha nominati. Tale controllo si estrin-

seca per lo più in una «conferma» del soggetto designato, verificata la sua equidistanza rispetto alle parti e alla lite oggetto dell'arbitrato. A tal fine si chiede agli arbitri nominati la redazione obbligatoria di una cosiddetta «dichiarazione di indipendenza».

A supporto di questa attività volta a garantire indipendenza ed imparzialità degli organi giudicanti, alcune istituzioni, come la Camera arbitrale di Milano e l'American Arbitration Association di New York, dettano vere e proprie norme di comportamento che gli arbitri sono chiamati ad osservare nel corso dell'arbitrato.

Tale dichiarazione, c.d. «disclosure», serve a rendere noti alle parti tutti i possibili legami o rapporti tra gli arbitri, le parti od i loro avvocati, e, pur essendo presente nella maggioranza delle legislazioni straniere, non è stata inserita neppure nella nuova legge italiana.

Il 5° comma dell'art. 832 c.p.c. disciplina espressamente un tema anch'esso legato all'indipendenza degli arbitri, disponendo che «*il regolamento [dell'istituzione arbitrale] può prevedere ulteriori casi di sostituzione e ricasazione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge*». In caso di arbitrato amministrato, quindi, la derogabilità della disciplina dettata dall'art. 815 c.p.c. («*Ricasazione degli arbitri*») sembra essere ammessa solo per prevedere ulteriori motivi di sostituzione e di ricasazione e non nel senso di poter escludere anche uno solo dei motivi contemplati nel precedente art. 815 c.p.c. Poco chiari restano invece i rapporti tra la ricasazione davanti al giudice ordinario e quella prevista dai regolamenti davanti all'organo dell'Istituzione

Il 4° comma dell'art. 832 c.p.c. prevede poi che «*le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi*».

La norma, pur non essendo di felice formulazione, risponde anche in questo caso all'esigenza di garantire collegi arbitrali il più possibile indipendenti ed imparziali rispetto alle parti. Principio che ha, fra l'altro, ispirato il 2° comma dell'art. 34 della legge di riforma del diritto societario (d.lg. 17 gennaio 2003, n. 5), laddove viene assegnato – a pena di nullità – il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società stessa.

La terminologia utilizzata nel nuovo art. 832 c.p.c. genera tuttavia alcuni dubbi interpretativi.

Per quel che riguarda la prima tipologia di soggetti richiamati, il termine «istituzioni» sembra in qualche modo far riferimento ad una loro natura pubblicistica, mentre la successiva indicazione del «carattere associativo» di tali organismi riporta ad un contesto senza alcun dubbio privatistico. L'associazionismo infatti, è un fenomeno estraneo – comunque, poco compatibile – al mondo istituzionale pubblico. Fra l'altro, questa interpretazione risponde maggiormente alla *ratio* della norma, la quale mira ad evitare che una certa tipologia di Camere arbitrali nomen, in procedimenti arbitrali fra propri associati e terzi, arbitri non equidistanti o comunque *vicini* ad una delle parti coinvolte. Evidentemente, il termine «istituzioni» non è stato utilizzato in senso tecnico bensì come sinonimo di «ente», «organismo», etc.

A parere di chi scrive, il 4° comma dell'art. 832 c.p.c. non può che riferirsi pertanto alle associazioni imprenditoriali (private) di categoria.

Relativamente alla seconda tipologia di soggetti richiamati nella norma – «*istituzioni costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali*» – la terminologia utilizzata richiama gli Ordini professionali, istituzioni pubbliche deputate a rappresentare determinate categorie professionali.

In entrambi i casi, possiamo comunque escludere che il Legislatore abbia voluto ricom-

prendere le Camere arbitrali costituite dalle Camere di Commercio, «autonomie funzionali» alle quali le imprese si iscrivono obbligatoriamente per legge, non essendo l'adesione ad essa certamente libera e spontanea.

Relativamente ai *costi*, la quasi totalità delle istituzioni determinano preventivamente un proprio tariffario – inserito nel regolamento, di cui fanno parte integrante – per il calcolo degli *onorari degli arbitri* e delle *spese di organizzazione* ed amministrazione del procedimento.

Tali tariffari, di regola legati al valore della controversia oggetto dell'arbitrato, consentono all'istituzione di calcolare altresì i versamenti richiesti alle parti a titolo anticipato e provvisorio, sia delle spese che dei compensi. Versamenti che garantiscono agli arbitri una equa remunerazione per il lavoro svolto, certi di non dover ricorrere poi ad azioni giudiziarie.

Si tratta, fra l'altro, dello stesso principio affermato espressamente dall'art. 816-*septies* c.p.c. per i procedimenti estranei al contesto istituzionale o preorganizzato (cosiddetti arbitri *ad hoc*), se pur solo per l'anticipo delle spese.

Anche sotto questo profilo, la previsione contenuta nei regolamenti arbitrali è più garantista per gli arbitri, poiché si ritiene motivo valido per la sospensione della procedura, il mancato pagamento di entrambi gli anticipi. Nella norma codicistica, invece, solo il mancato anticipo delle spese, sia che vengano pagate pro quota o interamente da una sola parte, è oggi ritenuto legittimo motivo di rinuncia all'incarico da parte degli arbitri, mentre nulla si dice rispetto ai compensi.

Ad arbitrato concluso, o comunque prossimo alla conclusione, l'istituzione provvederà al calcolo definitivo delle spese complessive del procedimento, tenuto conto delle caratteristiche specifiche dello stesso, quali il suo reale valore economico, la complessità, l'at-

tività istruttoria condotta dagli arbitri, il numero delle udienze e dei testimoni ascoltati, l'esame delle prove documentali prodotte etc.

Infine, per quel che riguarda i *tempi*, la Camera arbitrale deputata ad amministrare l'arbitrato opera una sorta di supervisione dell'attività delle parti, dei rispettivi legali e soprattutto di quella svolta dagli arbitri. L'istituzione non solo colma, attraverso il proprio regolamento, le lacune procedurali ma interviene anche per rimuovere eventuali ostacoli legati a condotte omissive o negligenti di parti ed arbitri.

Ruolo propulsivo particolarmente utile nella fase che precede la vera e propria costituzione del Collegio arbitrale. È infatti in questa delicatissima fase che la mancata collaborazione, ovvero l'ostruzionismo di una delle parti, può incidere sul buon andamento del futuro arbitrato e, nei casi estremi, provocare il naufragio prima ancora che il lavoro degli arbitri abbia avuto inizio.

Inoltre, se pur appaiono forse più ampie le ipotesi in cui il termine per emanare il lodo può essere sospeso, rispetto alla nuova normativa il possibile intervento delle istituzioni rende meno legate le parti all'esercizio di tale possibilità ad opera dei soli arbitri.

4.2.2 Segue: Stabilità. – L'azione svolta dall'istituzione – attraverso il regolamento, l'organo tecnico e la segreteria – volta a sovrintendere l'operato delle parti e degli arbitri può positivamente influire sulla efficienza della procedura e la successiva efficacia della decisione. È infatti evidente che la presenza, attiva ed attenta, di un ente amministratore in grado di «osservare» con competenza tutto il procedimento riduce al minimo la presenza di quei vizi di forma sulla base dei quali la parte soccombente può tentare di impugnare il lodo, rifiutandone l'esecuzione.

L'organismo amministratore (la Camera arbitrale), controllando che le regole di procedura volute dalle parti vengano rispettate,

di fatto affianca il soggetto giudicante (gli arbitri) contribuendo al raggiungimento di un «prodotto» finale (il lodo) valido ed effettivamente utilizzabile.

Per fare ciò, all'istituzione è spesso sufficiente segnalare agli arbitri l'eventuale irregolarità, lasciando ovviamente che siano loro stessi a porvi rimedio.

Nell'arbitrato amministrato, pertanto, si ritiene comunemente che la decisione finale presenti una maggiore «stabilità», opinione del resto confermata dalle rilevazioni statistiche sul numero di impugnazioni

4.2.3 Segue: Efficienza. – Gli arbitri, durante il procedimento, necessitano di una struttura di appoggio. Poter fare affidamento su un ente professionalmente preposto all'amministrazione e all'organizzazione di arbitrati migliora senza dubbio il grado di «efficienza» dell'arbitrato. Con l'arbitrato amministrato, parti ed arbitri sono infatti dispensati dalla gestione degli aspetti organizzativi del procedimento.

Questo tipo di assistenza, di natura soprattutto materiale e pratica, viene offerta dalle istituzioni arbitrali (anche se con modalità ed estensioni diverse) attraverso i funzionari delle proprie segreterie operative, veri e propri «ausiliari amministrativi» degli arbitri che rendono inutile la frequente nomina di un segretario, e la messa a disposizione di spazi sempre più organizzati anche sotto il profilo logistico ed informatico.

5. Conclusioni. – Gestire un procedimento arbitrale è senza dubbio una attività complessa ed altamente tecnica anche sul piano organizzativo. Per questi motivi, l'arbitrato richiede un approccio altamente professionale, qualificato e specializzato da parte degli arbitri e dell'organismo chiamato dalle parti ad amministrare la procedura.

All'operatore spetta il delicato compito, una volta preferita la strada dell'arbitrato amministrato rispetto a quello cosiddetto ad hoc,

di scegliere l'istituzione arbitrale più adatta alla gestione del futuro ed eventuale procedimento. Tale scelta deve necessariamente tener conto non solo delle esigenze del caso di specie, ma anche delle caratteristiche del regolamento arbitrale e dei servizi offerti dall'organismo candidato a gestire l'arbitrato. È infatti fondamentale affidarsi ad istituzioni realmente in grado – attraverso il proprio regolamento e la propria struttura logistica e segretariale – di amministrare l'arbitrato con competenza, professionalità, imparzialità ed efficienza.

Risulta pertanto determinante procedere ad una attenta comparazione dei diversi enti e regolamenti arbitrali presenti oggi sul mercato.

Per questi motivi, una scelta attenta e ponderata a favore dell'arbitrato amministrato (come modalità organizzativa dello strumento) e di una specifica Camera arbitrale (come sistema di regole e di costi) attribuisce all'opzione «arbitrato» un particolare, e spesso determinante, valore aggiunto.

Bibliografia essenziale

- AZZALI, *L'arbitrato amministrato e l'arbitrato ad hoc*, in ALPA (a cura di), *L'arbitrato: profili sostanziali*, Torino, 1999.
- BERNINI E., *L'arbitrato amministrato*, in CECHELLA (a cura di), *L'arbitrato*, Milano, 2005, 381.
- BUONFRATE, LEOGRANDE, *L'arbitrato amministrato dalle Camere di commercio*, Milano, 1998.
- CAPONI, *L'arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia*, in *Riv. arb.*, 2000, 4, 663.
- CURTI, *Gli arbitrati amministrati nelle borse merci. Una forma di arbitrato obbligatorio?*, in *Riv. arb.*, 2000, 1, 160.
- GIORGETTI, *Arbitrato amministrato interno ed internazionale*, in CENDON (a cura di), *Arbitrato e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie*, Torino, 2004, 25.
- GIOVANNINI, *Arbitres et institutions d'arbitrage: conflits d'intérêt*, in *Revue de droit des affaires internationales/International Business Law Journal*, 2002, 6, 629.
- LUISO, *L'arbitrato amministrato nelle controversie con pluralità di parti*, in *Riv. arb.*, 2001, 4, 605.
- MIRABELLI, *Contratti nell'arbitrato: con l'arbitro, con l'istituzione arbitrale*, in *Rass. arb.*, 1990, 1/2, 3.
- POLVANI, *Arbitrato amministrato e camere arbitrali*, in IRTI (a cura di), *Dizionario dell'arbitrato*, Torino, 13.
- RECCHIA, *L'arbitrato istituzionalizzato nell'esperienza italiana*, in *Riv. arb.* 1992, 1, 165.
- RICCI E.F., *Note sull'arbitrato «amministrato»*, in *Riv. dir. processuale*, 2002, 1, 1.
- SACCHETTO (a cura di), *Gli obblighi tributari nell'arbitrato amministrato*, Milano, 1996.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 832. Rinvio a regolamenti arbitrali

1. La convenzione d'arbitrato può fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito.
2. Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato.
3. Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio.

Arbitrato amministrato

4. Le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi.
5. Il regolamento può prevedere ulteriori casi di sostituzione e riconsiliazione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge.
6. Se l'istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l'arbitrato, la convenzione d'arbitrato mantiene efficacia e si applicano i precedenti capi di questo titolo.